

46

Edizione n. 11/2022
25 ottobre 2022



Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, pensionati ed altri soggetti

(D.LG. 23 SETTEMBRE 2022 N. 144

CIRCOLARE INPS N. 116 DEL 17 OTTOBRE 2022

MSG. INPS N. 3806 DEL 20 OTTOBRE 2022)

a cura di:

Ezia FORLEO

Componente del Centro Studi

ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

Con la pubblicazione in G.U. del Decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, c.d. decreto aiuti ter, con l'obiettivo di prevedere ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica viene introdotta un'indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti, pensionati ed altre categorie di soggetti.

In questa guida cercheremo di illustrare le caratteristiche utili per l'erogazione dell'indennità anche alla luce delle istruzioni dettate dall'Inps con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022 e del msg n. 3806 del 20 ottobre 2022.

Riferimenti Legislativi e di prassi amministrativa

- Artt. 18 e 19 D.L. 23 settembre 2022 n. 144;
- Circolare Inps n. 116 del 17 ottobre 2022;
- Messaggio Inps n. 3806 del 20 ottobre 2022

Art. 18

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

Beneficiari dell'indennità

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 144 sono beneficiari i lavoratori dipendenti:

- Che non beneficiano dei trattamenti di cui all'art. 19 del medesimo decreto e precisamente: *titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;*
- Che non fanno parte di un nucleo percettore del reddito di cittadinanza;
- Che hanno una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro.

Requisiti del bonus

L'indennità spetta una sola volta anche nel caso in cui il lavoratore abbia più rapporti di lavoro (in questo caso il lavoratore deve richiedere la corresponsione ad un solo datore di lavoro dichiarando di non aver fatto analoga richiesta ad altri);

Non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;

Non costituisce reddito ai fini fiscali e neanche ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;

A chi spetta la corresponsione?

A corrispondere l'indennità è il datore di lavoro che assuma o meno la natura di imprenditore **ma solo dopo l'acquisizione di una dichiarazione con cui:**

- il lavoratore attesti di non avere trattamenti di cui all'art. 19 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022 (poiché in presenza di tali trattamenti è lo stesso istituto a riconoscere l'indennità);
- il lavoratore attesti di non aver presentato medesima richiesta ad altro datore di lavoro avendone diritto una sola volta.

L'Inps con il messaggio 3806 del 20 ottobre 2022, presenta un fac simile di dichiarazione, riportata alla fine di questa guida e a cui riteniamo di aggiungere una annotazione in cui si rende consapevole il lavoratore che l'indennità una tantum di importo pari a 150 euro, sarà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro **solo se la retribuzione imponibile previdenziale di novembre 2022 non sia eccedente l'importo di 1.538 euro.**

Cosa accade se l'indennità viene corrisposta più volte?

Nel caso in cui più datori di lavoro abbiano richiesto la compensazione in Uniemens per lo stesso lavoratore, l'istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell'indebita compensazione effettuata e l'importo, ai fini del recupero, suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che saranno tenuti alla restituzione. Per le istruzioni circa il recupero l'Inps rimanda ad un messaggio di prossima emanazione.

A quanto ammonta l'indennità?

L'importo dell'indennità è pari a 150 euro anche per i rapporti part time.

Quando verrà erogata l'indennità

Circa il periodo di corresponsione, l'Inps con la Circolare n. 116 del 17 ottobre, confermando la previsione del D.L. n. 144 individua la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 anche se erogata a dicembre 2022 ed il recupero tramite la denuncia Uniemens presentata entro il 31 dicembre 2022.

Sussistenza del rapporto di lavoro

La circolare Inps precisa che l'indennità è legata alla sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 sia che si tratti di lavoro a tempo indeterminato che determinato. L'indennità spetta anche laddove la retribuzione di competenza di novembre 2022 risulti azzerata per effetto di eventi tutelati (per esempio cigo, cigs, fis, cisoa, fondi di solidarietà). Diversamente, l'indennità non verrà riconosciuta nel caso in cui nel mese di novembre la retribuzione risulti azzerata a causa di eventi non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio aspettativa non retribuita).

Ne hanno diritto anche i lavoratori agricoli?

L'indennità erogata dal datore di lavoro spetta per i soli lavoratori agricoli a tempo indeterminato mentre è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato in considerazione del fatto che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato.

Lavoratori stagionali

I datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo, laddove in forza nel mese di novembre 2022 indipendentemente dal fatto di aver verificato la sussistenza dei requisiti (50 giornate di lavoro effettivo nel 2021 e reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 euro per il 2021).

Il pagamento da parte dell'Inps sarà infatti residuale, a domanda, laddove i lavoratori non ne abbiano beneficiato in busta paga in quanto non titolari di un rapporto di lavoro nel mese di novembre.

Esposizione dei dati in Uniemens

I datori di lavoro che hanno anticipato l'indennità e per i quali si è generato il relativo credito, nella denuncia di competenza del mese di novembre 2022, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore "L033", avente il significato di "Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese "2022/11";
 - nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.

Esposizione dei dati nella sezione PosAgri

I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l'indennità erogata ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022, nelle denunce PosAgri del mese di riferimento dovranno valorizzare in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> "X" che ha il significato di:

"Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144".

A questo punto riassumiamo i passaggi da percorrere per erogare l'indennità una tantum di 150 euro:

1. il datore di lavoro acquisisce una dichiarazione con cui il dipendente attesta di non essere destinatario di trattamenti pensionistici, di non far parte di un nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza, di non aver chiesto l'indennità ad altro datore di lavoro;
2. il datore di lavoro verifica che nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022 il lavoratore abbia un imponibile previdenziale non superiore a 1.538 euro;
3. Il datore di lavoro eroga il contributo nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022;
4. Il datore di lavoro compensa le somme anticipate nella denuncia Uniemens del mese novembre entro il 31 dicembre;
5. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare che, per lo stesso lavoratore, l'indennità sia stata erogata due volte, il datore di lavoro dovrà provvedere a recuperarlo su invito dell'istituto.

Casi di pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto

Una tantum pensionati (art. 19 comma 1 D.L. 144/2022)

L'indennità spetta: ai soggetti residenti in Italia alla data del 1° ottobre 2022;

che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualunque forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione di invalidità, di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1 ottobre 2022 **e che abbiano** un reddito assoggettabile ad Irpef al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro (ad esclusione del Tfr, del reddito della casa di abitazione e delle competenze soggette a tassazione separata).

La corresponsione dell'indennità è effettuata sulla base dei dati disponibili da parte dell'Inps al momento del pagamento. Successivamente verrà effettuata la verifica definitiva del reddito attraverso i dati acquisiti dall'amministrazione finanziaria. L'indennità ai pensionati verrà erogata d'ufficio nel mese di novembre 2022 senza presentazione di alcuna istanza da parte dei destinatari.

Una tantum altre categorie di soggetti (art. 19 commi 9, 10, 12 e 16 D.L. 144/2022)

L'indennità sarà corrisposta in via automatica e senza dover presentare domanda nei confronti di:

- Titolari di Naspi e Dis-Coll per il mese di novembre 2022; l'indennità sarà erogata con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
- Percettori di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021;
- Percettori nel 2021 di una delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19;
- I collaboratori sportivi destinatari di una delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19;
- Ai nuclei che beneficiano del reddito di cittadinanza l'indennità sarà liquidata d'ufficio contestualmente alla liquidazione della mensilità di novembre 2022, purché non vi sia nello stesso nucleo altro soggetto percettore del bonus ad altro titolo.

Indennità a favore dei collaboratori coordinati e continuativi (art. 19 comma 11 D.L. 144/2022)

L'indennità viene riconosciuta in favore dei collaboratori ai sensi dell'art. 409 del c.p.c., ai dottorandi ed assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022. In particolare, a tale data, i beneficiari:

- Non devono essere titolari di trattamenti pensionistici né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- Devono possedere un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
- L'indennità è erogata su presentazione di istanza con modalità da definirsi.

Indennità in favore dei lavoratori autonomi occasionali (art. 19 comma 15 D.L. 144/2022)

L'indennità è riconosciuta in favore dei lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 c.c. che nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre siano risultati privi di partita Iva e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.

Nel medesimo anno 2021 deve risultare l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai già menzionati contratti e i beneficiari devono risultare iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022.

L'indennità è riconosciuta senza necessità di presentare istanza.

Indennità a favore dei lavoratori iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo (art. 19 comma 14 D.L. 144/2022)

Trattasi sia di lavoratori autonomi che dipendenti che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel fondo lavoratori dello spettacolo ed abbiano un reddito derivante dai già menzionati rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

L'indennità è erogata a seguito di presentazione di istanza con modalità che saranno definite.

Indennità lavoratori incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 comma 16 D.L. 144/2022)

Vi accedono tutti i lavoratori che possono far valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dall'attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti alla gestione separata alla data del 18 maggio 2022. Deve trattarsi di soggetti titolari di partita iva attiva.

L'indennità è erogata senza necessità di presentare istanza.

Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (art. 19 comma 13 D.L. 144/2022)

L'indennità è riconosciuta a favore dei lavoratori intermittenti, stagionali e a tempo determinato che nel corso del 2021 possano vantare almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro ed abbiano ricavato un reddito dai già menzionati rapporti non superiore a 20.000 euro. L'indennità è erogata a seguito di presentazione di istanza ma solo se i relativi soggetti non l'hanno percepita in busta paga in quanto privi di un rapporto di lavoro nel corso del mese di novembre 2022. Le modalità di presentazione dell'istanza saranno definite dall'Inps.

Indennità una tantum in favore dei lavoratori domestici (art. 19 comma 8 D.L. 144/2022)

L'indennità è erogata direttamente dall'Istituto e senza necessità di domanda ai lavoratori domestici già titolari dell'indennità di cui all'art. 32, comma 8 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 e che abbiano uno o più rapporti di lavoro domestico alla data del 24 settembre 2022 per i quali risulti attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro presso l'Inps nella gestione lavoratori domestici;

Ricapitoliamo le modalità di pagamento

Lavoratori	Soggetto erogatore
Lavoratori dipendenti	In busta paga da parte del datore di lavoro
Beneficiari di indennità covid-19	Direttamente dall'Inps senza domanda
Titolari di Naspi e Dis-Coll e percettori disoccupazione agricola	Direttamente dall'Inps senza domanda
Lavoratori domestici	Direttamente dall'Inps previa domanda
Lavoratori autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio	Direttamente dall'Inps previa domanda
Lavoratori stagionali, tempo determinato, intermittenti, lavoratori dello spettacolo	Dal datore di lavoro se hanno un rapporto di lavoro nel mese di novembre, altrimenti dall'Inps previa domanda
Collaboratori coordinati continuativi	Direttamente dall'Inps previa domanda
Collaboratori sportivi	Sport e salute S.p.A.

Modello autocertificazione

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (150 euro) (Articolo 18, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144)

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a il..... a prov..... CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di novembre 2022,
presso _____, codice fiscale (p.IVA)

_____/
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 del D.L. n. 144/2022

DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- di rendere la presente dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità, in quanto consapevole che a ciascun avente diritto l'indennità spetta una sola volta;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati, sotto la mia responsabilità, rispondono a verità;
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data

Firma.....

n.b. sono consapevole che l'indennità una tantum di importo pari a 150 euro, sarà riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro **solo** ai lavoratori dipendenti aventi una **retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro nella competenza del mese di novembre 2022**